

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*(omissis)*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 5-*bis*, commi 3 e 4 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con / ; 4 5/ 168 / lo 16, commi quarto e quinto (*recte*: commi quinto e sesto) della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847;

/ ,/ 47 5; 4 : : / 1 43 (Norme per la edificabilità dei suoli), promossi dalla Corte d'appello di Napoli, con ordinanze del 7 aprile e del 19 marzo 2010 e dalla Corte d'appello di Lecce con ordinanza dell'8 ottobre 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 305, 351 e 399 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 42 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2010 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2011.

*Visti* gli atti di costituzione di F. L., di F. N. W., del Comune di Salerno, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nell'udienza pubblica del 10 maggio 2011 e nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

*uditi* gli avvocati Giorgio Stella Richter per F. L., Edilberto Ricciardi per il Comune di Salerno e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

***Ritenuto in fatto***

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza depositata il 19 marzo 2010 (r. o. n. 351 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della F / 18-*bis*, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con / ; 4 5/ 168 / 1 49/ *recte*:

, 55 4 : 4/ 1; 98

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione / nvenzionata),

1 47 5; 4 : : / 1 43 ,1

2. La Corte territoriale riferisce di essere chiamata a pronunciarsi in un giudizio, promosso dalla signora N. W. F. nei confronti del Comune di Montoro Superiore e diretto ad ottenere la

, / /

territorio del detto ente. In una prima fase del processo il consulente di ufficio aveva rilevato che il terreno, pur se classificato come agricolo nel piano di fabbricazione adottato dal Comune di Montoro Superiore, era ubicato a ridosso del centro cittadino, in una zona in possesso di tutte le caratteristiche dei suoli edificatori, e sicuramente appetibile anche in vista di un suo possibile

/ 881; 84 1/

riferimento al dicembre 1982; successivamente era stata disposta una nuova consulenza, volta a verificare se, alla data del decreto di esproprio (20 marzo 1985), il suolo *de quo* avesse valore

1 te aveva accertato

che il terreno in questione era classificato nel catasto terreni del Comune di Montoro Superiore

/ F

30 ottobre 1972 al 12 maggio 1997, era, per la sua maggiore estensione, destinato ad uso pubblico per servizi vari, per una parte minore inserito in zona B di completamento e per una terza parte interessato alla realizzazione di una strada. Tuttavia, in base alle prescrizioni del programma di fabbric / E

/ /

confinante, soggetto, nel piano di recupero del Comune, soltanto ad interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Una volta accertata la non edificabilità del suolo, il consulente aveva applicato i criteri di

1 49 53 1; 98 4 : 4/ 1

5-bis, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 e, rilevato che il Comune di Montoro Superiore ricadeva nella regione agraria n. 8 della Provincia di Avellino e che, nel 1985, in tale regione il valore agricolo medio di un terreno seminativo arborato era di lire 1.200 a mq., aveva determinato

8; ; / 9 414731333,

quella di occupazione in complessivi euro 49,06.

Tanto premesso, la Corte rimettente, chiamata a decidere unicamente della misura delle  
/

1 8-bis, comma 4, d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla  
168 4 5/ 1 49/ esto comma, della legge n. 865 del 1971, come  
1 47 1 43 4 : : / «che, secondo il diritto vivente, sono tuttora in vigore  
esclusivamente con riguardo alle aree non aventi destinazione edilizia».

Ad avviso della rimettente tali di /  
quella letterale, stabiliscono un criterio di determinazione dei suoli agricoli e dei suoli non  
edificabili del tutto disancorato dal loro effettivo valore di mercato.

Invero la Corte di merito prosegue «*ancorché non possa escludersi che valore di mercato  
e valore agricolo medio (V.A.M.) di tali categorie di immobili siano talvolta, in concreto,  
coincidenti, non v'è dubbio che assai spesso il primo valore risulti (anche notevolmente) superiore  
al secondo, in quanto l'appetibilità di un terreno sul mercato non dipende solo dalla sua  
edificabilità, ma da molteplici altri fattori, primi fra tutti la sua posizione e le concrete possibilità  
di suo sfruttamento per fini diversi dalla coltivazione*».

La questione sarebbe rilevante nel presente giudizio. Infatti, sarebbe rimasto accertato che il  
valore di mercato del terreno in questione era stato calcolato in lire 65.000 al mq., con riferimento al  
gennaio 1986 (previa rivalutazione a tale data del valore di lire 55.851 al mq., riferito al dicembre  
1982), mentre il valore agricolo medio della coltura in atto sul suolo era, nel 1985, di appena lire  
1.200 al mq. o, al più, di lire 6.200 al mq. (volendo ritenere erronea la determinazione del C.T.U.  
per non / /  
sarebbe dovuta commisurare al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che,  
nella regione agraria, coprivano una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata nella  
regione stessa).

Inoltre, il suolo di proprietà della F. era certamente inedificabile, avuto riguardo alla natura  
/ , /  
giudicato / F /  
/ 18-  
bis del d.l. n. 333 del 1992 si caratterizza per una rig / tertium  
genus / 1  
D / /  
ed integrativa, agli ef /  
soltanto nelle ipotesi (estraneie al caso in esame) in cui sussistano cause idonee a ridurre o escludere

le possibilità reali di edificazione o in cui difetti una classificazione del suolo da parte della pianificazione urbanistica.

Si dovrebbe, perciò, concludere che, trattandosi di giudizio in corso alla data di entrata in

168 4 5/

dettati dalle norme censurate, con la conseguenza che la somma spettante alla parte privata per tale titolo risulterebbe irrisoria.

/ / / 1 44: / /

Cost., per contrasto delle dett 1 4

F /

legge n. 848 del 1955.

Il giudice *a quo* riassume, al riguardo, i principi affermati da questa Corte con le sentenze [n. 348](#) e [n. 349](#) del 2007, richiama il dettato della citata norma convenzionale e sottolinea che la Corte

/

orientamento ormai consolidato, formatosi anche in processi concernenti la disciplina ordinaria

/

esigenze di interesse generale della comunità ed il principio della salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali».

La necessità di salvaguardare detto equilibrio riguarderebbe, secondo la Corte europea, tutto il

1 4 1

Al fine di stabilire se le / /

giusto equilibrio e non riversino sul proprietario un peso sproporzionato, andrebbero prese in

1 D a Corte di

Strasburgo avrebbe osservato che, senza il versamento di una somma ragionevole in rapporto al

/

1 4 /

che, in caso di espropriazione isolata di un terreno, soltanto un indennizzo integrale può essere considerato ragionevole, mentre la mancanza di un tale indennizzo può giustificarsi soltanto in presenza di obiettivi legittimi di pubblica utilità, volti a perseguire misure di riforma economica o di giustizia sociale.

Ad avviso della Corte territoriale la normativa censurata, prevedendo un criterio di

/

per quelli non edificabili, astratto e

predeterminato (qual è quello del valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più

,/

dal valore di merca

/

/

1 4

/

F

1

Andrebbe escluso, poi, che tale interpretazione si ponga in conflitto con la tutela di interessi

F

1

/

175/

comma, Cost. sarebbe stato interpretato da questa Corte nel senso che, per quanto il legislatore non

/

/

medesima non deve mai essere meramente simbolica o  
irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 5 del  
1980).

È vero che, con sentenza n. 261 del 1997, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione  
di legittimità costituzionale della normativa censurata, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo  
comma, 24 e 42, terzo comma, Cost. La questione, però, in quella sede sarebbe stata affrontata in  
base a rilievi diversi, sicché la Corte si sarebbe limitata ad osservare che la soluzione adottata dal  
legislatore per semplificare il calcolo indennitario, ancorché non obbligata, non era irragionevole o  
arbitraria, in quanto di per sé non pregiudicava il serio ed effettivo ristoro del proprietario  
espropriato.

/

/

F

1 4

/

/

valore di mercato del bene espropriato, *«non dovendosi più valutare se la norma interna di per sé  
“non pregiudichi” il serio ed effettivo ristoro della perdita del bene ma, piuttosto, se essa sia in  
grado di assicurare tale ristoro in ogni fattispecie in cui debba trovare applicazione e non solo in  
via occasionale, in virtù di fattori casuali e contingenti, legati alla specifica situazione del terreno  
ablato»*.

In tale prospettiva prosegue la Corte territoriale *«è la stessa dicotomia immaginata dal  
legislatore al fine di semplificare il calcolo dell’indennizzo – e non già la mancata previsione di  
una terza tipologia di aree, intermedia tra quelle agricole e quelle edificabili – che appare priva di  
giustificazione»*.

La considerazione, del resto, sarebbe in linea con quanto affermato da questa Corte nella  
sentenza n. 5 del 1980, poi ribadito nella sentenza n. 348 del 2007, ovvero che, affinché possa  
realizzarsi un serio ristoro *«occorre far riferimento, per la determinazione dell’indennizzo, al valore  
del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione*

*economica di esso, secondo legge» e che «il principio del serio ristoro è violato quando per la determinazione non si considerino le caratteristiche del bene da espropriare ma si adotti un diverso criterio che prescindano dal valore di esso».*

Tali principi, ancorché enunciati da questa Corte solo con riguardo ai terreni edificabili, dovrebbero ritenersi validi ed operanti anche in relazione ai terreni agricoli e, a maggior ragione, a quelli privi di possibilità legali ed effettive di edificazione, ai primi equiparati dalla legge n. 359 del 4/5/

categorie di terreni sarebbe determinato dalle possibilità di sfruttarli per fini diversi da quello di impiantarvi una coltivazione, sicché non sarebbe più predicabile una corrispondenza tra il loro valore agricolo medio e il loro valore di mercato.

Per le medesime ragioni, la questione di legittimità costituzionale delle norme censurate per

175/ / F 1 1

Infine, non sarebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa

18-bis/ 7/ 11 1666 4 5/ 1 49/ / 1

; 98 4 : 4/ 16 F 1

Invero, rileva la rimettente, per effetto della sentenza di questa Corte n. 348 del 2007,

edificabili andava determinata in misura pari alla media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutatosi negli ultimi dieci anni.

, 15 57

dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), il cui comma 89, lettera a, / 16: / 4/

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), e successive

/

/

izzata ad attuare

interventi di riforma economico- / 58 1

/

/

del valore venale del bene, pr 16 58 4; 98/ 1568

,1 / /

-sociale (per i quali, comunque, è prevista una

58 ,/

corrispondente al valore di mercato del bene.

/ / oli e per  
quelli non edificabili, dalle norme della cui legittimità costituzionale si dubita crea una ingiustificata  
disparità di trattamento tra i proprietari, non essendo ravvisabile alcuna plausibile ragione in base  
alla quale il diritto a ricevere un i  
non debba essere riconosciuto anche a coloro che abbiano un terreno privo di vocazione edilizia.

3. Nel giudizio di cui alla citata ordinanza n. 351 del 2010 si è costituita, con memoria depositata il 13 dicembre 2010, la signora W. F., parte privata nel giudizio de quo chiedendo che sia

1

Dopo avere premess

-orto

/ 4 : /

con il piano regolatore generale, aveva eliminato i vincoli imposti con il programma di  
fabbricazione del 1972, classificando il fondo come edificabile, e che nel 2008 aveva alienato parte

1; 4 ,/ ; 91589/33/ /

sentenza n. 348 del 2007, questa Corte ha affermato il principio secondo cui, al fine di ritenere

/

venale del bene, come prescritto dalla Corte di Strasburgo.

/ /

avviso della deducente, anche con riguardo alle aree non edificabili, in quanto il valore agricolo  
medio risulterebbe di molto inferiore al detto valore di mercato (sono richiamati i dati emergenti  
dalle consulenze espletate durante il lungo iter del processo). Pertanto, la normativa censurata con

provvedimento, anche alla luce dei principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 5 del 1980.

4. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza depositata il 7 aprile 2010 (r. o. n. 305 del  
5343, /

trattato in precedenza, in riferimento ai medesimi parametri da questa evocati.

La Corte territoriale premette di essere chiamata a pronunciarsi in un giudizio vertente tra F.  
L. e il Comune di Salerno, avente ad oggetto la domanda di pagamento delle indennità di  
espropriazione e di occupazione temporanea, relat /  
espropriati dal Comune (con decreti del 10 febbraio 1998 e del 22 giugno 1999) per la realizzazione  
del parco del Mercatello.

Dopo avere esposto il complesso *iter* processuale della vicenda, la rimettente rileva che, con  
sentenza non definitiva, emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, il Collegio ha accertato:

, F /  
approvato con decreto del Presidente della giunta regionale in data 4 febbraio 1965, in zona  
intensiva C tipologia 9 a formazione lineare e semiaperta; e che una successiva variante, adottata  
con delibera della stessa amministrazione n. 71 del 18 dicembre 1989, definitivamente approvata  
dal Presidente della giunta regionale della Campania con decreto n. 7265 del 13 luglio 1994, aveva  
E , /

standard urbanistici consistenti in spazi pubblici o riservati ad attività collettive, al verde pubblico,  
/ /  
, / F /  
dei requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentavano i vincoli contenuti nella variante,  
doveva ritenersi sussistente il carattere conformativo di essa (che consentiva di tenerne conto ai fini  
indennitari);

c) che la natura inedificabile del suolo emergeva con chiarezza proprio dal disposto d 1: /  
ultimo comma, della variante, secondo cui «Tutte le aree attualmente libere ricadenti nelle zone  
omogenee B, anche se comprese nei piani di recupero, a servizio o pertinenze (cortili, giardini e  
comunque spazi liberi a qualsiasi uso destinati) di fabbricati o gruppi di fabbricati, sono  
assolutamente inedificabili anche in sede di recupero, ristrutturazione o ricostruzione di manufatti  
esistenti».

Ciò posto, la Corte napoletana osserva che, per la determinazione delle indennità di  
espropriazione e di occupazione temporanea, dovrebbe applicarsi il criterio del valore agricolo  
/ 1 49 1 ; 98 4 : 4 1 8-bis, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992,  
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, che richiama appunto, per le aree  
agricole, le norme di cui al titolo II della legge n. 865 del 1971). Essa, però, dubita della legittimità  
costituzionale del citato art. 5-bis, comma 4 (applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in  
vigore della legge che lo ha ,/ 1 49/  
/ 1 ; 98 4 : 4/ 1 47 1 43 4 : : /  
quanto tali norme contemplano un criterio di determinazione delle indennità per i suoli agricoli e  
per quelli non edificabili del tutto disancorato dal loro effettivo valore di mercato.

La rimettente segnala che la questione è rilevante in quel giudizio. Infatti essa, con sentenza  
non definitiva, ha accertato la natura non edificabile del suolo e il valore agricolo medio per le  
colture prevalenti (agrumeto e frutteto), riportate nei dati catastali. In particolare, espone che il detto  
/ 4 ; 4 ,/ ; 19: 3 . e,  
/ 461 : 3 1 4 ;/ 45133 1 4 /  
un valore di mercato (emergente dagli atti di comparazione acquisiti dal consulente di ufficio) pari a



lire 59.524 per il 1996 (desunto da un atto notarile di compravendita) ed a lire 188.580 per il 1997 (desunto da un atto notarile di chiusura espropriativa).

A sostegno della non manifesta infondatezza, poi, svolge argomentazioni analoghe a quelle

4 53431

5. Nel giudizio di legittimità costituzionale, con atto depositato il 4 novembre 2010, è

F / D

dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

iter /

/ 16 1568 4,981

/ 1; 98 1 1971, come modificata dalla legge n. 10 del 1977, e /

luoghi relativo alle colture effettivamente praticate. Questa impostazione, ad avviso

D dello Stato, fu determinata dal passaggio da un sistema di pianificazione edilizia di tipo autorizzatorio ad un sistema concessorio, in forza del quale lo *jus aedificandi* non fu più considerato una facoltà compresa nel diritto di proprietà del suolo ma una situazione giuridica attribuita a seguito di concessione. Tale normativa, però, non superò il vaglio di legittimità costituzionale (è richiamata la sentenza n. 5 del 1980), poiché questa Corte affermò che

/

valore del bene ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale utilizzazione economica».

Dopo una normativa transitoria, ritenuta a sua volta costituzionalmente non legittima (sentenza n. 223 del 1983, / 18-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, prevedendo due differenti criteri, il primo per i suoli edificabili (commi 1 e 2), il secondo per le aree agricole o, comunque, non edificabili (comma 4). Questi criteri, ritenuti costituzionalmente legittimi (è richiamata la sentenza n. 283 del 1993), furono in sostanza riprodotti dagli artt. 37 e 40, commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001, recante il T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità.

Su / / F / decisione del 29 marzo 2006 (in causa Scordino contro Italia)/

1 8-bis/ / / /

sussistendo al riguardo un ampio potere discrezionale dello Stato, senza una somma ragionevolmente proporzionale al valore venale del bene, una privazione di proprietà costituisce

/

/ 14 del protocollo addizionale), solo in circostanze eccezionali, ancorché detta norma non garantisca sempre il diritto ad una riparazione integrale.

F prosegue la difesa dello Stato fu poi condiviso da questa Corte che, con sentenza n. 348 del 2007, dichiarò fondata la questione di legittimità 18-bis del d.l. n. 333 del 1992, sollevata in relazione ai commi 1 e 2 di detta norm / 16: / 4 5/ 1 1 1 165: 53341

F / / espropriazione debbano aver riguardo della base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme e i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori», pur non essendo necessario un ristoro integrale.

/ D / 1 18-bis, comma 4, del d.l. n. 333 d 4 5/ 173/ 4 5/ 1 1 1 165: 2001), oggetto del presente giudizio, il giudice *a quo* si sarebbe limitato ad effettuare un parallelismo con la diversa vicenda relativa ai terreni non edificabili, senza alcuna motivazione sul punto. Infatti, non avrebbe spiegato per quali ragioni, nel caso di specie, non vi sarebbe una 1

Invece, andrebbe posto in evidenza che, con riguardo alla disciplina previgente, questa Corte / / / in relazione alle quali non è stato riconosciuto sussistente alcun profilo di incostituzionalità, stante il collegamento della (sentenza n. 1022 del 1988).

La dife 149 1; 98 4 : 4/ 18bis, comma 4 1/ / 173 1 1 1 165: 5334/

al concreto valore del fondo, determinato dal valore agricolo e dai manufatti legittimamente realizzati, ed afferma che le vicende relative ai

determinato 1 / / sarebbero stati collegati al passaggio «da un sistema di licenza edilizia a un sistema concessorio», / dennizzo, aree edificabili ad aree non edificabili, sul presupposto che la possibilità di costruire su un terreno non sarebbe una facoltà insita nel diritto di proprietà sullo stesso, ma dovesse costituire oggetto di una specifica concessione da parte dell D 1

F

/

1

/

sulla coltura praticata sul terreno, o, in mancanza, sul tipo di coltura praticata nella zona, tenuto conto del valore dei manufatti legittimamente realizzati, costituirebbe un criterio adeguato per la

1

Inoltre, andrebbe considerata la possibilità del sindacato giurisdizionale sulle tabelle formate

/

disapplicazione. Ancora, andrebbe ricordato che sia la decisione della Corte europea nella causa Scordino contro lo Stato italiano, sia la sentenza di questa Corte n. 348 del 2007, avrebbero ritenuto

73

/

pervenuti alla cessione volontaria. Mai si sarebbe postulata una determinazione precisa e puntuale del valore del bene

ma anzi si sarebbe

sottolineato come «*il ristoro possa non essere integrale purché faccia riferimento al valore del bene determinato in ragione del suo effettivo e potenziale utilizzo*»/

1

49 1; 98 4 : 4 173 1 1 1 165: 53341

Nessuna decurtazione sarebbe stata prevista per le aree non edificabili, sicché il giudice *a quo* si sarebbe limitato a tracciare un astratto parallelismo espropriativa dei suoli edificabili, senza tener conto delle concrete differenze tra le due fattispecie.

6. Nel giudizio di legittimità costituzionale, con memoria depositata il 5 novembre 2010, si è costituita l

1 1/

e concludendo per la declaratoria di fondatezza della questione.

7. F

;

5343

F

/

in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* (previa delibera della Giunta municipale n. 1130 del 15 ottobre 2010).

/

corso tra le parti, ricorda che la tesi sostenuta

esame da parte di questa Corte con sentenza n. 261 del 1997, che dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa in questa sede censurata, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 42, terzo comma, Cost.

Il Comune richiama i principi affermati dalla menzionata sentenza, rimarcando che essa,

*tertium genus*

quelle non edificabili, ha ritenuto la detta disciplina non irragionevole e non arbitraria, e comunque non idonea a pregiudicare il serio ristoro del proprietario espropriato; ed afferma che «il Collegio distrettuale, mentre non ha potuto sostenere che, in ogni caso, il valore di mercato e il V. A. M.

sono sempre notevolmente differenziati, attraverso i riferimenti alle ipotesi elencate a titolo di  
lizzo del suolo agricolo privo di attitudine  
edificatoria quale complemento di insediamenti edilizi e, quindi, mirando alla valorizzazione, ai fini  
/ *tertium genus* dei beni ablati», per  
escluso dalla sentenza n. 261 del 2007.

La Corte rimettente avrebbe ritenuto di poter superare la preclusione derivante da tale  
sentenza, evocando come parametro costituzionale violato l' 1 44 / / F 1/  
contrasto con le norme internazionali convenzionali e, in particolare, col primo protocollo  
addizionale della CEDU.

D /  
rilevanti ai fini del tema in questione, perché non vi sarebbe alcuna norma o direttiva comunitaria  
,  
di espropriazione delle aree non edificabili, come disciplinato dalle disposizioni oggi in esame,  
mentre tutte le decisioni della Corte di Strasburgo avrebbero avuto riguardo a suoli con destinazione  
edificatoria, per i quali il meccanismo fissato dalla normativa, poi dichiarata illegittima, avrebbe  
comportato una sensibilissima decurtazione del valore di mercato.

In particolare, le decisioni del giudice di Strasburgo, pronunziate contro lo Stato italiano,  
1 4 4 F  
privazione di un terren  
decisioni della Corte europea), ed avrebbe chiarito che «benché lo Stato contraente goda di un  
zione

/ 1 8 bis 168 24 5/  
largamente inferiore a quello di mercato del bene espropriato, senza prendere in considerazione la  
/

/ 1 4 F 1 / 1 4  
giuri F  
inferiore al valore commerciale nei soli casi di espropriazione correlata a riforme economiche,  
sociali o politiche o in presenza di particolari circostanze di pubblica utilità» (è richiamata la  
sentenza della Corte europea in causa Scordino contro Italia).

1. F  
sentenze n. 348 e n. 349 del 2007.

Osserva, poi, che non sarebbe determinante, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale in  
esame, la comparazione operata dalla rimettente tra il valore agricolo medio per le colture

prevalenti (agrumeto o frutteto), riportate nei dati catastali, e il valore di mercato del suolo come emergente dagli atti acquisiti dal consulente di ufficio. Infatti, andrebbe rilevato che il procedimento di formazione delle tabelle del valore agricolo medio, disciplinato 1 49 1; 98 4 : 4/ sarebbe realizzato da esperti particolarmente qualificati, sicché non sarebbe possibile contestare in linea di principio la congruenza e la correttezza delle stime eseguite atte ad individuare i dati per i calcoli necessari.

In particolare, la cadenza annua fissata per la compilazione delle tabelle comporterebbe un / / / differenza della normativa dettata per le aree edificabili. Ed andrebbe, altresì, sottolineato, come F / agricoli «*deve essere determinata secondo i criteri di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, richiamata dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, ovvero commisurata al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura effettivamente in atto, contemplati dalle tabelle redatte dalle competenti commissioni, disapplicabili dal giudice per vizi di legittimità, e non sostituendo ad esse, per ragioni di opportunità, le proprie autonome valutazioni*» (è richiamata la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 22753 del 2009).

Inoltre, a prescindere dal rilievo che manca qualsiasi prova circa la natura dei suoli individuati / Corte di merito, secondo cui si potrebbe valutare la legittimità costituzionale della normativa in esame con riguardo ad un singolo caso.

Ad avviso del Comune, la questione di legittimità costituzionale della normativa censurata andrebbe dichiarata inammissibile, perché esporrebbe argomenti già respinti da questa Corte, e / 1 44: / , Cost., perché formulata

conduca in ogni caso alla liquidazione di un indennizzo in misura irrisoria o, comunque, molto inferiore al valore di mercato del bene.

Non vi sarebbe dubbio, invece, che un esproprio compiuto per realizzare una variante generale al piano regolatore di una città, al fine di garantire il rispetto degli *standard* urbanistici prescritti dal legislatore nazionale, e che ha comportato una nuova territorio comunale o di parte di esso, sia sicuramente finalizzata ad una profonda modifica / «è consentita una quantificazione dell'indennizzo inferiore al valore commerciale».

La te

/

/

meramente simbolica o arbitraria.

Il Comune, poi, contesta i rilievi mossi dalla Corte territoriale alla sentenza di questa Corte n. 261 del 1997, richiamando il principio affermato da detta sentenza, secondo cui «la scelta legislativa non presenta caratteri di irragionevolezza o di arbitrarietà tali da far riscontrare un vizio sotto i profili denunciati, né comunque pregiudica di per sé il serio ed effettivo ristoro del

1

/

a dicotomia

e non già la mancata

previsione di una terza tipologia di aree, intermedia tra quelle agricole e quelle edificabili che appare priva di giustificazione».

Infatti,

/

agricoli o non aventi attitudini edificatorie contemplerebbe una serie di parametri correttivi in aumento, proprio allo scopo di giungere ad una individuazione del valore del bene espropriato prossimo a quello di mercato.

In questo quadro andrebbe dichiarata la manifesta inammissibilità o la manifesta

/

/

1

8. La Corte di appello

/

;

5343/

/

16 44 F 1/

18-bis, commi 3 e

4, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dal d.l. n. 333 del 1 5/ 173/ commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.

La Corte distrettuale premette di dover pronunciare nella controversia promossa da M. G. P. e M. A. (quali eredi di I. M. C.) nei confronti del Comune di Francavilla Fontana, concernente (tra

,

/

cessione volontaria con acconto e riserva di conguaglio e qualificato non edificatorio dalla medesima Corte di appello con sentenza non definitiva n. 611 del 2010, pronunciata a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione.

/

specie, per quelli gravati da vincolo di inedificabilità va determinata, ai sensi della normativa

/

«valore agricolo medio del terreno, a prescindere

dalla sua destinazione economica, quale si determina in base alla media dei valori, nell'anno solare precedente il provvedimento ablativo, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria, nei quali siano praticate le medesime colture in opera nel fondo espropriato». Ciò per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in applicazione degli artt. 15 e 16 legge n. 865

del 1971 e succe /  
del valore agricolo medio.

La giurisprudenza avrebbe altresì puntualizzato, sempre con orientamento univoco, «che il parametro di riferimento non coincide con il prezzo di mercato del fondo e con il suo valore venale».

D / 1  
particolare, per le aree edificabili, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, adottata da questa Corte con la sentenza n. 348 del 2007 18-bis, commi 1 e 2, d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 4 5/ 16: / 4 5/  
1 1 1 165: 5334/ 1  
39 legge n. 2359 del 1865 «nei giudizi di espropriazione in corso soggetti al regime pregresso»; ai sensi dell'art. 2, comma 89, lettera a), legge n. 244 del 2007, «nei procedimenti espropriativi in corso».

Pertanto, prima il giudice delle leggi, poi il legislatore e la giurisprudenza formatasi a seguito / quanto alle aree edificabili il  
valore di mercato del bene; e ciò starebbe a significare che oggi, per i giudizi in corso, sempre in / F /  
sarebbe fatto coincidere con il prezzo di mercato.

Già sotto questo profilo, la diversa disciplina di cui alla normativa censurata, disancorata dal prezzo di mercato o valore venale, applicabile ai suoli agricoli e a quelli (come nella specie) raggiunti da vincoli di inedificabilità, apparirebbe irragionevole e, quindi, di dubbia costituzionalità,  
16 F 1  
/ /  
e, plausibilmente, non si rivelerebbe tale nella presente vicenda, avuto riguardo alla qualità e alla localizzazione del suolo (alla periferia del paese).

Sotto altro aspetto, la questione di legittimità costituzionale della normativa censurata si 1 44: / / F 1, costituente il parametro in base al quale  
questa Corte pronunciò la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 348 del 2007.

La rimettente, poi, richiama la gi F  
1 4 F /

pregiudi / /  
1

9. Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto, con atto depositato il 19 gennaio 2011, il Pres F / D Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, sulla base di l giudizio r. o. n. 305 del 2010 (punto 5, che precede).

10. 1 1 1 638 53 431/ / F / / , depositato memorie illustrative.

### ***Considerato in diritto***

1. La Corte di appello di Napoli (sezione prima civile, in diversa composizione), con le due ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato in riferimento agli articoli 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione 1 8-bis, comma 4, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonc 1 49/ e quinto (*recte*: commi quinto e sesto), legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n.847; ed / ,/ 1 47 5; 4 : : / 1 43 per la edificabilità dei suoli).

D F / / sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 5-bis, commi 3 e 4, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con mod / 1 68 4 5/ 173/ 4 5/ d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità Testo A), in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.

Ad avviso delle rimettenti, la normativa censurata, prevedendo un criterio di determinazione / / (qual è quello del valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia nella regione ,/

versame / / /

1 4/ / F libertà fondamentali (CEDU), cui è stata data esecuzione con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica F



fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), nella interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti

/ 1 44 / / F 1/

convenzionale opererebbe come norma interposta.

/ 1 75 / / Cost., in quanto, benché il legislatore non sia /

/ / 1

realizzare tale risultato si dovrebbe fare riferimento «*al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso*», secondo il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 5 del 1980 e ribadito con la sentenza n. 348 del 2007, in relazione ai terreni edificabili, ma applicabile, ad avviso delle rimettenti, anche con riguardo ai terreni agricoli e a quelli non edificabili.

Infine, sareb 1 6 F 1/

suoli agricoli e per quelli non edificabili creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari di questi ultimi e i proprietari di suoli edificabili,

, 1

2. /

evocati, vanno riuniti e decisi con la medesima sentenza.

3. F , 1 8-bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992.

Detta norma dispone che «*Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio*».

Come il dettato normativo rivela, si tratta di disposizione diretta ad individuare i criteri per la va 1 / /

rimessione, che il suolo *de quo*, oggetto di cessione volontaria con acconto e riserva di conguaglio, è stato dichiarato non edificatorio dalla Corte di appello di Lecce con sentenza non definitiva n. 611 del 2010. Pertanto la Corte rimettente non deve fare applicazione della norma suddetta, in ordine

/ /

ragioni della sua evocazione.

Ne deriva che la questione, sollevata con riferimento al citato art. 5-bis, comma 3, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

4. D *thema decidendum*, con riguardo alle norme censurate e ai parametri invocati, si deve osservare che le due ordinanze della Corte di appello di Napoli, nei / , 1 49/ / 1 ; 98 4 : 4/ 1 47 n. 10 del 1977. Peraltro, come emerge in modo chiaro / 1 49/ quinto e sesto, il cui tenore è anche trascritto nelle ordinanze medesime, sicché nessun dubbio può n / interpretato in riferimento alla motivazione (sentenza n. 236 del 2009).

D / rdinanza della Corte di appello di Lecce nel dispositivo solleva la questione di legittimità costituzionale con riferimento al citato art. 5-bis/ 7/ 173/ 4 5/ d.P.R. n. 327 del 2001, senza menzionare la legge n. 865 del 1971, al cui titolo II il medesimo art. 5-bis rinvia. Nella motivazione, però, sono richiamati gli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 e / F «agricolo medio», mentre le argomentazioni svolte rendono palese che oggetto delle censure è, per / / «previsto di fatto in via automatica e, come tale, non influenzabile da quello venale». Anche in tal caso, dunque, in base / 1

5. F di Lecce) non coinvolgono nello scrutinio di legittimità 1 48 1 ; 98 4 : 4/ 1 47 1 43 4 : : / 1 45/ / medesima legge n. 865 del 1971. Ai sensi di tale disposizione, su richiesta del presidente della giunta regionale, la commissione competente per territorio di cui al successivo art. 16 determina / tivamente praticate sul / 1 norma, dunque, non richiama il valore agricolo medio. Tuttavia la giurisprudenza della Corte di cassazione, con indirizzo ormai configurabile come diritto vivente, ha ripetutamente affermato che 1 48 49 1 ; 98 4 : 4 1 47 1 43 4 : : , / 1 48/ / combinato disposto delle due norme (*ex multis*: Cass., sentenza n. 17679 del 2010; Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 22753 del 2009; Cass., sent. n. 17394 del 2009; Cass., sent. n. 8243 del 2006).

Del resto, anche le ordinanze di rimessione trattano unitariamente i suoli agricoli e quelli non edificabili, sicché lo scrutinio di legittimità costituzionale deve essere esteso anche al citato art. 15,

primo comma, secondo periodo, unico essendo per i detti suoli il criterio di determinazione

1

6. Nel merito, le questioni sono fondate.

6.1. / / 18: 1 1 1 165: 5334 «Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data» (fissata al 30 giugno 2003: art. 59 del citato d.P.R.). Nelle controversie *a quibus*, come si evince dalle date dei

F

,

/

/

/

1

40, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, evocato dalla Corte di appello di Lecce, norma della quale detta Corte non deve fare applicazione.

6.2.

18-bis, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 4 5 /

di espropriazione relativa alle aree agricole ed a quelle non suscettibili di classificazione edificatoria, rinvia alle norme di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971, successive modificazioni e in 1 / 1 49/ /

/ 1 47 1 43 4 : : 1

/

/

/

aree esterne

1 4; /

calcolato da apposite commissioni provinciali, valore corrispondente al tipo di coltura in atto

,

/

comprese nei centri edificati,

/

/

8

quella coltivata della regione agraria stessa (comma sesto).

/

/

1 4

F

/ F G ,/

F

/

1 44: /

/ F 1/

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

6.3. In via preliminare, si deve ricordare che questa Corte, con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, ha chiarito i rapporti tra il citato art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea. I principi metodologici illustrati nelle menzionate sentenze devono

ritenersi in questa sede richiamati. Alla luce di essi, si deve, dunque, verificare: a) se vi sia contrasto, non suscettibile di essere risolto in via interpretativa, tra la disciplina censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici ametro costituzionale; b) se le norme della CEDU, invocate come integrazione del

,/ F /

sentenza n. 348 del 2007 citate).

Orbene, la Corte europea, con decisione della Grande Camera in data 29 marzo 2006, ha

1 4

1 4/

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale. Le precedenti disposizioni non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi oppure di ammende».

Ha poi stabilito (tra gli altri) i seguenti principi:

,

1 4

1 4

/

seconda e la terza, relative a particolari casi di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, devono essere interpretate alla luce del principio contenuto nella prima norma (punto 75);

,

la salvaguardia dei diritti

6,

c) nello stabilire se sia soddisfatto tale requisito, la Corte riconosce che lo Stato gode di un

/

are se le

/

/

7,

d) la Corte, comunque, non può rinunciare al suo potere di riesame e deve determinare se sia stato mantenuto il necessario equilibrio in modo conforme al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni (punto 94);

e) come la Corte ha già dichiarato, il prendere dei beni senza il pagamento di una somma in ragionevole ra

/

/

1 4

1 4/

soltanto in circostanze eccezionali, ancorché non sempre sia garantita dalla CEDU una riparazione integrale (punto 95);

integrata può essere considerata in rapporto ragionevole con il bene (punto 96);

g) obiettivi legittimi di pubblica utilità, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o da misure tendenti a conseguire una maggiore giustizia sociale, potrebbero giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato (punto 97).

I principi, stabiliti dalla Corte di Strasburgo con la menzionata decisione, hanno poi trovato conferma nella giurisprudenza successiva di detta Corte, che ad essa si è richiamata (tra le più recenti: sentenza del 19 gennaio 2010, in causa Zuccalà contro Italia; ; 2009, in causa Vacca contro Italia; sentenza della Grande Camera del 1° aprile 2008, in causa Gigli Costruzioni s.r.l. contro Italia).

6.4.

F

175, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita

non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (*ex multis*: sentenze n. 173 del 1991; sentenza n. 1022 del 1988; sentenza n. 355 del 1985; sentenza n. 223 del 1983; sentenza n. 5 del 1980,1 / / «occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene».

Ad analoghe conclusioni è giunta la già citata sentenza n. 348 del 2007, la quale ha ribadito che «deve essere esclusa una valutazione del tutto astratta, in quanto sganciata dalle caratteristiche essenziali del bene ablato» (principio già affermato dalla sentenza n. 355 del 1985).

Si deve rilevare, a questo punto, che le suddette statuizioni riguardano suoli edificabili. Ciò non significa, tuttavia, che esse non siano applicabili anche ai suoli agricoli ed a quelli non suscettibili di classificazione edificatoria.

/ 14

F G /

proposizioni, si riferisce con

previsione chiaramente generale ai beni, senza operare distinzioni in ragione della *qualitas rei*. E non a caso la Corte europea ha posto in risalto proprio tale previsione generale, stabilendo che alla luce di essa (prima proposizione) vanno interpretati i disposti della seconda e della terza (sentenza Scordino contro Italia, punto 78). Del resto, non è ravvisabile alcun motivo idoneo a giustificare, sotto il profilo qui in esame, un trattamento differenziato, in presenza di un evento espropriativo, tra i suoli di cui si tratta (edificabili, da un lato, agricoli o non suscettibili di classificazione edificatoria,

,1 F sentenza n. 348 del 2007 ha posto in luce, «sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato». E tale punto di riferimento non può variare secondo la natura del bene, perc  
 pervenire alla determinazione di una giusta indennità.

Con ciò non si vuol negare che le aree edificabili e quelle agricole o non edificabili abbiano carattere non omogeneo. Si vuole dire che, pure in presenza di tale carattere, anche per i suoli valore del bene».

In senso contrario non varrebbe richiamare la sentenza di questa Corte n. 261 del 1997, con la quale fu dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa censurata, in riferimento agli artt. 3 e 24 e 42, terzo comma, Cost.

Infatti, quella pronuncia è anteriore alla riforma attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sicché nella fattispecie in essa trattata non poteva essere evocat 1 44: /  
 primo comma Cost., attualmente vigente.

7. D / 1 4  
 F G F / 1  
 75/ / F 1/

contemplato dalla normativa censurata, la quale prevede che, per i suoli agricoli e per quelli non edificabili, la detta indennità sia commisurata al valore agricolo medio del terreno, secondo la

1 49 1 ; 98 4 : 4 1  
 / 64 / oni agrarie, dalle apposite  
 commissioni provinciali, con le modalità di cui alla norma da ultimo citata (dianzi richiamate).

/  
 espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita / energia

/ ,/  
 incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il «ragionevole legame» con il valore di mercato, «prescritto dalla giurisprudenza della Corte / /

di questa Corte» (sentenza n. 348 del 2007, citata, punto 5.7 del Considerato in diritto).

espropriazione al valore di mercato del bene abitato e che non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo che in

può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore

quale termine di riferimento dal legislatore (sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il degli individui.

F ione per la salvaguardia dei diritti

175/ /F 1

8. Ai 15: 44 4 86/ 1;:  
F ,/ /

173/ 5 6/ 1 1 1 165: 5001, recante la nuova normativa in materia di espropriazione. Detta norma, che apre la sezione dedicata alla determinazione

riguardo ai commi indicati, il criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura

riproduce quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza.

La Corte non ritiene di estendere tale declaratoria anche al comma 1 del citato art. 40. Detto

5,/ eterminata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei

La mancata previsione del valore agricolo medio e il riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo consentono una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, peraltro demandata ai giudici ordinari.

**PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE**

riuniti i giudizi,

*dichiara*

1 8-*bis*, comma 4, del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865

pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

/

,/

1 47

5;

gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);

***dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);***

*dichiara* inammissibile la questione di legittimità

1 8-*bis*, comma 3, del

d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, sollevata, in

1 6 44:

F

/

F

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011.